



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. 9 del 14/02/2024

- 1) Le news di febbraio
- 2) Aliquote contributive Inps 2024 per iscritti alla Gestione separata
- 3) In arrivo le prime lettere per la comunicazione della crisi di impresa
- 4) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

Si ricorda ai Gentili Clienti che, dall'anno 2020, sono stati modificati gli obblighi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, il quale deve riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte del committente, *prima* di effettuare l'operazione per la quale viene chiesta la non applicazione dell'imposta. Nella fattura emessa deve inoltre essere richiamato il protocollo di ricezione della dichiarazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

1) Le news di febbraio

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Dal 1° febbraio 2024 è applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche per i tracciati xml delle fatture elettroniche, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a dicembre 2023.

Le novità riguardano i seguenti ambiti:

- Introduzione di nuove codifiche per il blocco "AltriDatiGestionali" per i produttori agricoli in regime speciale per comunicare informazioni utili per la gestione automatica delle liquidazioni IVA;
- Introduzione di un nuovo controllo per lo scarto del file fattura in caso di dichiarazione d'intento invalidata (codice 00477);
- Aggiornamento delle indicazioni per l'utilizzo del tipo documento TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia;
- Integrazione della descrizione "IdPaese" nei "DatiAnagrafici" del "CedentePrestatore".

Piattaforme digitali

L' Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale n. 22931 del 31 gennaio 2024, ha prorogato dal 31 gennaio al 15 febbraio 2024 il termine per il primo invio dati 2023 da parte dei gestori delle piattaforme *online*.

Incentivi acquisto motoveicoli non inquinanti

È stata pubblicata lo scorso 28 dicembre la circolare Mimit che disciplina gli incentivi c.d. *ecobonus* 2024 per l'acquisto di veicoli non inquinanti. L'*ecobonus automotive* è la misura promossa dal ministero per favorire l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni. L'incentivo riguarda l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria:

- M1 (autoveicoli)
- L1 e L7 (motocicli e ciclomotori)
- N1 e N2 (veicoli commerciali)

Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

La misura ha una finalità ambientale ed è gestita da Invitalia. Il Ministero sta lavorando alla modifica della misura al fine di migliorare l'incentivo, tenendo conto dell'andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori.

Riconoscimento funzionamento RAS

Approvato il 29 gennaio 2024 il Regolamento aggiornato su tenuta, conservazione e gestione del RAS, con modello e procedura di riconoscimento attività sportive.

Regime de minimis: adeguamento dei massimali

La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti UE 2023/2831 e 2023/2832, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

I nuovi Regolamenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 15 dicembre 2023, saranno in vigore dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030.

I Regolamenti in esame prevedono l'innalzamento dei massimali di che possono essere concessi alle imprese nel regime de minimis. In particolare:

- Il **Regolamento UE 2023/2831**, applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, stabilisce che l'importo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di euro 300.000 nell'arco di 3 anni;
- il **Regolamento UE 2023/2832**, applicabile esclusivamente alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, stabilisce che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi a tali imprese, non può superare il limite di euro 750.000 nell'arco di tre anni.

Con l'introduzione dei nuovi Regolamenti, è inoltre variata l'accezione utilizzata per individuare l'orizzonte temporale di riferimento del limite de minimis. I precedenti Regolamenti che disciplinavano la materia (Reg. UE 2013/1407 e 2012/360) facevano riferimento ai "tre esercizi

finanziari precedenti”, dunque intendendo l’anno di concessione e i due precedenti. Invece, nella nuova normativa, l’orizzonte temporale di riferimento è di “tre anni”, valutati su base mobile.

2) Aliquote contributive Inps 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 l’Inps ha offerto chiarimenti in merito alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata (ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2024.

Soggetto iscritto alla Gestione separata		2023	2024
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,07%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la <i>DIS-COLL</i>	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la <i>DIS-COLL</i>	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

È stata leggermente ridotta l’aliquota per i titolari di partita Iva non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Non vi sono, invece, variazioni per le altre casistiche della tabella.

Il massimale di reddito per l’anno 2024 per il quale è dovuta la contribuzione alla Gestione separata è pari a 119.650 euro.


Invece, il minimale di reddito per l’anno 2024 per il quale vedersi accreditare l’intero anno contributivo è pari a 18.415 euro (quindi, il contributo “minimo” da versare per avere riconosciuti 12 mesi ai fini pensionistici è variabile a seconda delle varie aliquote da applicare in ciascun caso specifico).

La circolare n. 24/2024 analizza anche le aliquote approvate per l’anno 2024 nelle seguenti fattispecie:

- collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate;
- lavoro sportivo nel settore del dilettantismo (e co.co.co. del lavoro sportivo);
- professionisti del settore sportivo dilettantistico.

Modalità di versamento dei contributi all’Inps

Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:



		del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% a titolo di rivalsa nei confronti dei propri clienti).
Collaboratori	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente.
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	Dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla Gestione separata fino a: - 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta; - 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali.

3) In arrivo le prime lettere per la comunicazione della crisi di impresa

Il Codice della crisi d'impresa prevede che tutti gli imprenditori debbano istituire nella propria azienda, comunque essa sia organizzata, un adeguato assetto:

- organizzativo;
 - amministrativo;
 - contabile;
- rispetto alla natura e alla dimensione dell'impresa.

Le motivazioni sottostanti alle scelte legislative mirano a costituire un "assetto aziendale" che sia in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere della crisi dell'impresa, così che l'imprenditore si possa attivare tempestivamente per superare l'avvicinarsi della crisi.

Costituiscono elementi di crisi di impresa le seguenti condizioni aziendali:

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
- Una o più esposizioni debitorie nei confronti di Inps/Inail/Agenzia delle entrate/Agenzia delle entrate – Riscossione.

Il Legislatore, che mira all'istituzione di controlli propedeutici, ha stabilito che Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione dovranno inviare una comunicazione all'impresa e all'organo di controllo, se presente, qualora venissero superati i seguenti parametri:

Inps (limiti riferiti a debiti accertati dal 1° gennaio 2022)	Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:	- al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e - a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; - a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati
Inail	Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.	
Agenzia delle entrate - Riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:	- 100.000 euro per imprese individuali; - 200.000 euro per società di persone; - 500.000 euro per altre società.
Agenzia delle entrate	Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE: - superiore a 5.000 euro; e - non inferiore al 10% del volume d'affari del modello Iva relativo all'anno precedente.	La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, sia superiore a 20.000 euro

Nel caso di ricezione di codeste comunicazioni si consiglia di contattare lo Studio.

In ogni caso, si ricorda che le predette comunicazioni contengono solo un invito a presentare l'istanza per la "composizione negoziata della crisi" e, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2022, l'impresa non ha alcun obbligo di accedere a tale strumento.

4) Veicoli in uso a dipendenti e amministratori

La concessione in uso di veicoli aziendali ai dipendenti e collaboratori dell'impresa deve essere attentamente gestita per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Auto data in uso ai dipendenti

Utilizzo	Definizione	Trattamento fiscale
Esclusivamente aziendale	L'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni	- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;

	aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. Il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa.	<ul style="list-style-type: none"> - il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%); - l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.
Promiscuo	Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private.	<ul style="list-style-type: none"> - il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro; - il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%; - l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.
Esclusivamente privato	Il veicolo rappresenta esclusivamente un <i>benefit</i> , nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce <i>in toto</i> una parte della retribuzione.	<ul style="list-style-type: none"> - il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro; - il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%); - l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

Per la concessione che presuppone un uso promiscuo o esclusivamente privato si tratta di un'erogazione retributiva in natura che si aggiunge alla retribuzione in denaro.

Il valore della concessione di un'auto aziendale, per la parte che è destinata ad uso personale è assoggettabile a contribuzione sulla base dei valori che fanno riferimento alle tariffe elaborate dall'ACI. Dunque, va precisato che l'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria differenziando tra:

Assegnazioni realizzate sino al 30/06/2020	Quantificazione del benefit in misura fissa pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI.
---	--

Veicoli immatricolati dal 01/07/2020 e assegnati dal 01/07/2020	La percentuale per la determinazione del <i>benefit</i> è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo: <ul style="list-style-type: none"> - emissioni di CO₂ fino a 60g/Km 25% - emissioni di CO₂ da 61 a 160g/Km 30% - emissioni di CO₂ da 161 a 190g/Km 40% per l'anno 2020 e 50% dall'anno 2021 - emissioni di CO₂ oltre 190g/Km 50% per l'anno 2020 e 60% dall'anno 2021.
Veicoli immatricolati entro il 30/06/2020 e assegnati dal 01/07/2020	Il <i>benefit</i> non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, ma dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

Auto data in uso agli amministratori

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso).

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del *benefit* tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati